

Verbale Assemblea soci dell'Associazione di Promozione Sociale "CAP - Centro di Ascolto Psicologico"

In data 15 settembre 2023, alle ore 21, si è riunita in seconda convocazione (andata deserta la prima) presso la sede di via Ennio Quirino Visconti 61 a Roma, l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione denominata Associazione di Promozione Sociale "CAP-Centro di Ascolto Psicologico".

Assume la presidenza il Presidente Stefano De Camillis che nomina segretario verbalizzante Rita Ricci e dichiara che l'Assemblea è regolare per decidere sul seguente OdG

- 1) Modifica dello Statuto per adeguarlo ai rilievi mossi dal RUNTS;
- 2) Varie ed eventuali.

Il Presidente prende la parola per illustrare il punto 1) dell'OdG, informando i presenti che è necessario procedere a una modifica statutaria per adeguare nuovamente lo Statuto ai rilievi mossi dal RUNTS in fase di iscrizione all'albo. Tali motivi ostativi nello specifico riguardano il fatto che:

- la denominazione dell'ente riportata sullo statuto non è conforme all'art. 35 D. lgs n. 117/2017 comma 5 il quale prevede che la denominazione sociale debba contenere l'indicazione di Associazione di Promozione sociale o l'acronimo APS;
- lo statuto sociale prevede la cooptazione per i consiglieri e il codice del Terzo settore pone, viceversa, come principi inderogabili per tutti gli enti del Terzo settore costituiti in forma associativa quelli di democrazia, pari opportunità ed uguaglianza di tutti gli associati, i quali impongono agli statuti di assicurare ad ogni associato la possibilità di partecipare, in condizioni di parità con gli altri, alla definizione degli indirizzi associativi e a determinare la composizione degli organi sociali.

Il Presidente presenta quindi la bozza di nuovo Statuto, rivista secondo i rilievi segnalati. Si procede alla lettura, articolo per articolo, dello Statuto modificato, evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente. Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità. L'assemblea all'unanimità delibera di approvare il nuovo Statuto, che viene allegato al presente verbale e ne costituisce parte integrante. Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per inoltrare la domanda di iscrizione al RUNTS.

Dopo l'approvazione di quanto fin qui proposto, da momento che nessun altro chiede la parola, il Presidente dà lettura del presente verbale e constatato il riscontro positivo dei membri dell'Assemblea dichiara chiusa la riunione alle ore 23,00.

Roma, 15 settembre 2023

Il Presidente
Stefano De Camillis

Il segretario
Rita Ricci

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI ROMA	
Ufficio Territoriale di Roma 2 Aurelio	
N. 3283	
Serie 3	
Data 05 OTT 2023	
REGISTRATO CON EURO	
ATO 68/NT	
IL DIRIGENTE	



**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"CAP Centro di Ascolto Psicologico APS"**

Titolo I - Costituzione e scopi

Art. 1 - Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "CAP Centro di Ascolto Psicologico APS", di seguito indicata anche come "Associazione".

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Roma (RM). L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Roma non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

3. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

4. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ETS" o dell'indicazione di "ente del Terzo settore"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "ente del Terzo settore" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "CAP Centro di Ascolto Psicologico APS - ETS" oppure "CAP Centro di Ascolto Psicologico APS - Ente del Terzo settore".

2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "ente del Terzo settore" o l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Titolo II - Finalità e attività

Art. 3 - Finalità

1. L'Associazione è apartitica e acconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale.

2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale finalizzate al benessere psico-fisico dell'individuo, come aspetto essenziale per il mantenimento e la ricerca della salute della persona. La sua azione muove dal considerare che tale benessere è il risultato di una complessa interazione di fattori bio-psico-sociali e che è soggetto a variabili che dipendono dai contesti significativi in cui l'individuo è inserito (famiglia, lavoro, relazioni amicali, ambiente formativo). Da questa complessità deriva che molteplici devono essere gli strumenti con cui intervenire a favore della prevenzione, individuazione e cura del disagio. In tal senso, la prevenzione, in tutte le sue forme, svolge un ruolo fondamentale al fine di fornire alla persona e ai gruppi gli strumenti e le attività per ricercare attivamente e mantenere il proprio benessere.

3. Tali attività, elencate all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, sono indicate nelle seguenti lettere di cui al punto 1 del medesimo decreto:

c) prestazioni socio-sanitarie, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

Art. 4 - Attività

Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività

1. Attività di progettazione, consulenza, formazione e aggiornamento in ambito psicologico e sociale rivolta a singoli, coppie, famiglie e gruppi.
 2. Attività di progettazione, consulenza, formazione e aggiornamento in ambito psicologico e sociale rivolta a psicologi, operatori socio-sanitari, insegnanti, educatori che operano con bambini, adolescenti, adulti e anziani.
 3. Corsi, seminari, workshop, conferenze, incontri culturali, percorsi individuali e di gruppo per la crescita personale.
 4. Attività psico-educative e riabilitative rivolte a singoli e gruppi finalizzate al recupero e al miglioramento delle competenze emotive, cognitive e relazionali per bambini, adolescenti, adulti e anziani.
 5. Organizzazione, promozione e realizzazione di convegni, mostre, esposizioni, rassegne ed eventi culturali, letterari, teatrali, cinematografici e musicali.
 6. Attività volte al superamento del disagio psicologico e sociale attraverso l'inclusione e la partecipazione. Attività a favore dell'inclusione sociale e contro la dispersione scolastica rivolte ai minori.
 8. Realizzazione di studi e ricerche; produzione di pubblicazioni e documentazione di carattere culturale e didattico.
- L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.
- L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II - Norme sul rapporto associativo

Art. 5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democrazia, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 6 - Associati

1. Possono essere ammesse a far parte dell'Associazione le persone fisiche.
2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art. 7 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, a osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa.
2. L'eventuale provvedimento di rigetto da parte del Consiglio Direttivo deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
4. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli

effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minore.

Art. 8 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
 - b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
 - c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art. 16, c. 2, del presente Statuto.
3. Gli associati hanno il dovere di:
 - a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, e non sono rivalutabili.

Art. 9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:
 - a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
 - b) mancata pagamento della quota associativa, se prevista, entro 60 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto.
2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:
 - a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - b) persistenti violazioni degli obblighi statuari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.
4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III - Norme sul volontariato

Art. 10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, 4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 15 prima della in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non c) Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati. a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;

convocata:

almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre 3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del versamento della eventuale quota associativa annuale.

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il

Art. 13 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettoralato attivo e passivo.

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata

Codice del Terzo settore.

e) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del

Codice del Terzo settore;

d) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del

c) il Presidente;

b) il Consiglio Direttivo;

a) l'Assemblea dei soci;

1. Sono organi dell'Associazione:

Art. 12 - Organi dell'Associazione

TITOLO IV - Organi sociali

del numero degli associati.

nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati

altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività L. 12. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di

quale svolge la propria attività volontaria.

autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro subordinato o di lavoro subordinato o tramite il

Art. 11 - Dei volontari e delle persone retribuite

presta, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

nessuno essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività L. 11. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario

svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L. 10. L'associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo

attività in modo non occasionale.

L. 9. L'associazione deve iscriverne in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
 2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
 3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, o nei casi di votazioni riguardanti le persone, si può procedere mediante il voto a scrutinio segreto.

Art. 16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:
 a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
 b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
 2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
 3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art. 15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:
 a) approvare il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio preventivo, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 a) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 b) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 c) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
 d) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
 e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
 f) eleggere e revocare l'eventuale organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore;
 g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione; approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
 h) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 i) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
 2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
 3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
 6. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

- Art. 19 - Competenze del Consiglio Direttivo**
1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) redigere il bilancio di esercizio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - a) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - b) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) nominare il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
 - d) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - e) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - f) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - g) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - h) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - i) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - j) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - k) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - l) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;

- Art. 18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto**
1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
 2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto o tramite email ordinaria, le quali devono pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
 3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
 4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videokonferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
 5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
 6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
 7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si può procedere mediante il voto a scrutinio segreto.
 8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 (tre) a 9 (nove), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.
2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

2. L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

monocratico.

dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. L'organo di controllo può in alternativa essere

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri effettivi e due supplenti, eletti

Art. 22 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

ordinaria amministrazione.

Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di

ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio

decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà

oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, si procederà ad una nuova elezione.

in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma,

prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono

nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltesi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla

precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel

del presente Statuto.

c) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9

b) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17 del presente Statuto;

lesivo degli interessi dell'Associazione;

dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statuari oppure per ogni altro comportamento

a) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi

a) dimissioni, rassegnate comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

1. La carica di Consigliere si perde per:

Art. 21 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espresa delega ad altro Consigliere.

5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o

c) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;

b) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni

a) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

terzi;

a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei

in particolare ha il compito di:

4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed

del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

3. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza

2. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati.

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Art. 20 - Il Presidente: poteri e durata in carica

Consiglio Direttivo o dal Presidente.

3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal

categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o

istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

m) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità

TITOLO V - I libri sociali

disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle

2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati),

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche

personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 25 - Responsabilità degli organi sociali

obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo

dell'Assemblea.

prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico

adunanza e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle

3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

2. L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni e il suo componente è rieleggibile.

revisori legali dei conti.

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non

necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei

Art. 24 - L'organo di revisione

affari.

e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati

dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini

revisione legale dei conti.

2. Nei casi previsti dall'art. 31, c. 1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la

presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

e) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali

monitoraggio;

d) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali

di cui all'art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale

settore;

sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo

c) esercitare i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità

esercitare il controllo contabile;

a) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e

sul suo concreto funzionamento;

a) amministrare;

a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta

1. È compito dell'organo di controllo:

Art. 23 - Competenze dell'organo di controllo

all'interno dell'Associazione.

ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche

6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti

dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi con i supplenti.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano

Art. 30 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo

Titolo VII - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Art. 29 - Bilancio di esercizio

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

a) quote associative;

b) contributi pubblici e privati;

c) donazioni e lasciti testamentari;

d) rendite patrimoniali;

e) attività di raccolta fondi;

f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;

g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo settore;

h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art. 28 - Risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 27 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

Titolo VI - Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

a) il libro degli associati;

a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

sette o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII - Disposizioni finali

Art. 31 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Letto, firmato e sottoscritto

Presidente


Segretaria


Roma, 15 settembre 2023

